




CONVENZIONE COLLINARE NOVARESE COMANDO POLIZIA LOCALE

BARENGO – CAVAGLIETTO - CRESSA – MOMO - VAPRIO D'AGOGNA

Comune Capofila : Vaprio d'Agogna (NO) cap.28010- Sede : Piazza Martiri n. 3
Codice Fiscale: 00383120037 - Partita IVA: 00383120037 Tel. (+39)0321.996124 - Fax (+39)0321.996284
pec: polizialocalecollinarenovarese@pec.comune.vapriodagogna.no.it
e-mail: polizialocale@comune.vapriodagogna.no.it



COMUNE DI CRESSA

N. 431/18 Reg. Ord.
N. 4047/C Prot.

li 14.09.2018

OGGETTO: ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CRESSA LOCALITA' "SAN GIOVANNI", NELLE GIORNATE DEL 18-19-20-21-24-25 26 SETTEMBRE 2018 IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO POSTO AL KM. 21+728 DELLA LINEA FERROVIARIA VIGNALE-DOMODOSSOLA,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza presentata in data 10.09.2018 da parte del Sig. CUPELLO Francesco, nato Alessandria (AL) il 10.12.1985, in qualità di Direttore Tecnico dalla ditta UNIFERR S.R.L., con sede legale a Reggio Emilia (RE) in Via G. Turri n. 51 - P.I. 01795920352, tendente ad ottenere l'emissione del provvedimento per la sospensione temporanea della circolazione stradale in prossimità del passaggio a livello della linea FF.SS. "Vignale - Domodossola", sito al Km. 21+728 in Comune di Cressa (NO), al fine di consentire lavori di rinnovamento binario, risanamento della massicciata, livellatura e asfaltatura del manto stradale;

CONSIDERATO che per garantire una solerte esecuzione dei predetti lavori, nonché ridurre il più possibile il tempo di disagio per la normale circolazione, occorre intervenire con un provvedimento atto alla salvaguardia sia degli operatori che degli utenti della strada, tanto che, consegue la necessità di istituire il divieto di transito veicolare in località San Giovanni in corrispondenza della linea FF.SS; nell'area interessata dai lavori;

RITENUTO opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

RAVVISTA la necessità, per ragioni di pubblico interesse in merito alla sicurezza della circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, D.L vo 30.04.1992 n. 285, aggiornato dalla Legge 1° Agosto 2003, n. 214, ed in particolare gli art. 5, comma 3°, 6 comma 4° lettera a), 7 comma 1° lettera a), 159 e 215, come modificato ed integrato dal D. L. vo 10/09/1993 n. 360 s.m. ed i;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992, n. 495 come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 e s.m.i.;

ATTESO che il Comune di Cressa ha trasferito alla Convenzione in Epigrafe indicata i propri compiti in materia di Polizia Locale e Amministrativa;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Vaprio d'Agogna n° 04/18 del 12.05.2018 avente per oggetto: *Nomina Responsabile del Servizio Polizia Locale* Convenzione Collinare Novarese tra i Comuni di: Barengo, Cavaglietto, Cressa, Momo e Vaprio D'Agogna;

VISTO l'art. 107 del D.L. vo 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione stradale in Cressa (NO) in località "San Giovanni", in corrispondenza del passaggio a livello posto al Km. 21+728 della linea FF.SS.

Vignale - Domodossola, nelle giornate del 18-19-20-21-24-25-26 settembre 2018 dalle ore 08.40 alle ore 12.40, al fine di consentire i lavori in premessa citati;

DISPONE

Il soggetto richiedente dovrà provvedere ad apporre la prescritta segnaletica stradale temporanea di cantiere, secondo gli schemi di cui al D.M. 10.07.2002 atta ad indicare agli utenti l'interruzione della strada ed inoltre i percorsi alternativi, che dovranno essere resi transitabili in condizioni di sicurezza;

Dovrà essere dato avviso ai residenti almeno 24 ore prima della chiusura della strada.

La pubblicità del suddetto provvedimento, mediante collocamento dei prescritti segnali stradali e la temporanea copertura della segnaletica eventualmente in contrasto resta a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori, con l'avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed inserita all'interno del sito del Comune di Cressa (NO) consultabile al seguente indirizzo www.comunecressa.no.it.

Ai sensi degli artt. 3/4°, comma 4 e 5°, comma 3° della legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., si informa che il responsabile del procedimento è: Commissario Rossari Massimo – del Servizio Polizia Locale Intercomunale “Collinare Novarese”;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o di pubblicazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 decreto legislativo 30.04.1992, n.285 secondo le modalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.285/92 sono incaricati di far rispettare quanto previsto dalla presente ordinanza.

f.to in originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA POLIZIA LOCALE
Commissario Rossari Massimo